CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO - C.A.M. SPA

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

via Caruscino n. 1 – 67051 Avezzano (AQ)
codice fiscale n. 01270510660

La sottoscritta **Felicia Mazzocchi** in qualità di **componente Revisore del Consiglio di Sorveglianza** del CAM S.p.A., come da nomina dell'Assemblea dei Soci del 25 luglio 2017, rimette il presente parere al Consiglio di Sorveglianza.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

ISCRIZIONE CAPITALIZZAZIONE MANUTENZIONI

E' necessario premettere che in costanza dell'esercizio 2019 si sono svolte molte attività legate alla procedura concorsuale, iniziata come noto il 05/03/2018 con il deposito del ricorso ex art. 161, sesto co., definita il 15/10/2018 con il deposito della proposta e del piano a cui è seguito il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Avezzano in data 13/02/2020. Tali attività, molto intense ed impattanti nella gestione corrente del 2019, si possono sintetizzare come segue in ordine cronologico:

- 02/01/2019 deposito di memoria con modifica del piano e della proposta
- 25/01/2019 deposito memoria e integrazione al Piano e proposta CAM
- 08/02/2019 decreto di apertura della procedura di concordato preventivo e udienza dei creditori fissata per il 05/06/2019
- 16/04/2019 deposito rettifica piano
- 16/04/2019 Provvedimento del Tribunale di Avezzano per l'invio della rettifica del piano ai Commissari per il parere e per la comunicazione ai creditori
- 08/05/2019 decreto Tribunale di Avezzano di rinvio adunanza dei creditori al 25/09/2019 ore 12:00
- 10/09/2019 deposito memoria integrativa
- 25/09/2019 Adunanza dei creditori
- 23/10/2019 Decreto del Tribunale di approvazione proposta di concordato con le maggioranze di voti favorevoli 70,87% e voti contrari 29,13% (INPS, Agenzia delle Entrate, banca Sistema) dei creditori ammessi al voto e fissazione udienza in Camera di Consiglio del 27/11/19 ore 12:30
- 31/10/2019 Ricorso per richiesta omologazione concordato
- 27/11/2019 Udienza delle parti con assegnazione gg deposito note difensive
- 19/12/2019 Richiesta urgente al Giudice delegato di dichiarare che nulla osta

al rilascio del DURC da parte degli Enti previdenziali

- 23/12/2019 Provvedimento del Giudice delegato nel quale dichiara che nulla osta al rilascio del DURC da parte degli Enti a ciò preposti in favore di CAM

E' utile far menzione anche di ulteriori connessi accadimenti del 2020:

- 14/01/2020 Deposito memoria di replica per CAM contro Agenzia delle Entrate e Banca Sistema
- **13/02/2020 Decreto con il quale il Giudice omologa il concordato preventivo proposto dal CAM**
- 15/06/2020 Decreto di rigetto n. 405/2020 della Corte d'Appello di L'Aquila - rigetto ricorsi proposti da Agenzia delle Entrate e Banca Sistema
- 13/07/2020 ricorso in Corte di Cassazione di Banca Sistema

Ritengo utile, anche per il compimento del mandato conferitomi, fare le premesse che seguono.

A consuntivo dell'esercizio 2019, dopo aver constatato, sin dalla mia nomina a componente revisore del consiglio di sorveglianza di luglio 2017, l'inefficienza del gestionale aziendale in essere, che non ha affatto agevolato l'arduo lavoro messo in campo con la procedura straordinaria, è in corso la sua sostituzione. L'iter per l'acquisizione, avviato con regolare gara CONSIP, è stato perfezionato in data 16 giugno 2020 con la sottoscrizione del contratto. La procedura di definizione di tutti gli aspetti legati all'operatività del gestionale richiede un congruo lasso di tempo necessario ad individuare le competenze e le responsabilità delle varie figure interne ed esterne previste dalla norma, anche in materia di privacy per il trattamento dei dati degli utenti.

Questa precisazione è funzionale all'intero sistema di procedure che il Cam sta raffinando, in tutti i settori, in considerazione che l'interconnessione degli aspetti gestionali che hanno impatto sull'andamento economico patrimoniale finanziario dell'azienda, sono di assoluta rilevanza al fine di un immediato e costante monitoraggio dell'andamento, della sostenibilità e della continuità aziendale su cui si fonda la procedura messa in campo ed approvata dal Tribunale di Avezzano.

Il lungo periodo di definizione del concordato in continuità con l'epilogo del decreto di omologa della procedura emesso il 13 febbraio 2020 (a ridosso dell'emergenza sanitaria COVID 19), si è incastonato con le esigenze della gestione corrente dell'esercizio 2019 rafforzando la necessità di cambiamento e/o miglioramento

dell'intero assetto delle procedure in essere al fine di rendere più produttivi tutti i settori della società; tanto che, a supporto, il Consiglio di Gestione ha deliberato l'intervento di un internal auditor per poter cogliere ogni aspetto utile al potenziamento della performance aziendale. Questa attività, necessaria ed urgente, da eseguire auspicabilmente nel minor tempo possibile, produrrà risultanze funzionali anche alla riorganizzazione aziendale che da tempo è stata avviata dal Consiglio di gestione con tutti gli attori coinvolti: i dirigenti, i lavoratori e le parti sociali.

Il tutto con un occhio contestuale ed attento al **piano di concordato in continuità** che va attuato e sostenuto anche attraverso le attività di recupero, sotto ogni forma, incrementali della situazione economico - finanziaria e propedeutiche alla sua realizzazione ed al miglioramento generale dei conti della società.

In questa specifica attività di recupero è molto importante la collaborazione dei Comuni soci e non soci attraverso convenzioni appositamente stilate e proposte già da tempo (2018) ma non ancora sottoscritte dalla gran parte dei 33 comuni serviti. Va urgentemente e improrogabilmente sensibilizzata l'adesione alla citata convenzione per la condivisione diffusa delle banche dati utenti in anagrafica ed utilizzate per i propri tributi locali; il beneficio reciproco è evidente: ne è esempio il comune di Carsoli, pilota in questa esperienza con emersione di un numero significativo di utenze.

Ai fini dell'approvazione del **bilancio d'esercizio 2019** è necessario approfondire dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle manutenzioni straordinarie per cui viene rilasciato il presente parere.

La **capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie** passa annualmente al vaglio dell'ATO/ ERSI, organo regionale che esercita il controllo analogo, che prende atto dei prospetti delle lavorazioni eseguite come redatti dal dirigente del settore tecnico, in osservanza del disciplinare regionale e della valutazione dell'utilità futura del bene che viene implementata dagli interventi di manutenzione così classificata "straordinaria".

Per avere un quadro più preciso si riporta la disposizione del codice civile di riferimento:

Art. 2426, 5°: "*i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del*

collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati".

Nella gestione del servizio idrico vengono a verificarsi sia manutenzioni e riparazioni straordinarie su beni propri che su beni di terzi, in particolare le reti idriche conferite in gestione dai Comuni soci e non soci, precisando che detti beni sono comunque inalienabili ed indisponibili.

Il costo delle immobilizzazioni è incrementato, durante la vita del cespite, di quei costi per migliorie, modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni o rinnovamenti, che hanno comportato un sostanziale aumento della produttività, o della vita utile del bene, o un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi ottenuti o altre importanti utilità compresa la sicurezza.

L'obbligo del concessionario, quale è il CAM, è di consegnare, al termine della concessione, i beni in buono stato di manutenzione e di mantenerli nello stato efficiente da servire all'uso convenuto, con imputazione delle spese ripartite a ciascun esercizio in considerazione del minore tra il periodo di utilità futura e quello residuo della durata del contratto.

La seguente massima della Corte di Cassazione risulta utile all'inquadramento delle spese sostenute per le manutenzioni straordinarie nell'alveo di quelle che abbisognano del consenso del collegio sindacale, alias consiglio di sorveglianza nel caso del Cam, parimenti organo di controllo, ai fini dell'iscrizione nel bilancio della società delle somme capitalizzate. Corte di Cassazione – Sentenza 12 febbraio 2020, n. 3387

"Con particolare riferimento alle spese per la manutenzione e le riparazioni nonché ad opere e migliorie e in particolare per il rifacimento di impianti elettrici ed idraulici degli immobili condotti in locazione, questa Corte ha precisato che i costi di natura straordinaria sopportati al riguardo dal conduttore in vista della relativa utilità pluriennale ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 5, cod. civ. possono (previo consenso del collegio sindacale, ove esistente) essere iscritti nell'attivo, anziché essere imputati in conto economico come componenti negativi del reddito di esercizio in cui sono sostenuti ove la società ritenga, in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità

tecnica, di capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento pluriennale anziché far gravare i costi interamente sull'esercizio in cui sono stati sostenuti (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 24939 del 06/11/2013, Rv. 628609-01) sulla base dell'indicazione di specifici criteri, commisurati alla durata dell'utilità del bene, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio (v. Cass. n. 8344 del 2006). In quest'ultimo caso, in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione deve tenersi allora conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere in oggetto."

E' auspicabile che anche la gestione dell'area tecnica, come le altre, avrà benefici dal nuovo gestionale; è necessario, infatti, determinare tempestivamente la suddivisione delle manutenzioni straordinarie ed ordinarie attraverso la creazione di flussi di dati preorganizzati, dai funzionari preposti, che confluiranno nella tipologia di intervento prescelta, e che saranno in grado di offrire una situazione aggiornata in tempo reale ed in grado di favorire le valutazioni del dirigente e del consiglio di gestione per l'impatto, preventivo e consuntivo, nei conti dell'ente e la giusta collocazione contabile di costi correnti e/o capitalizzabili. Dati che oggi vengono gestiti con un notevole ritardo che nuoce alla conoscenza dello stato dei conti contabili di costo. Ciò anche per il monitoraggio e la rispondenza di detti conti contabili alla previsione tariffaria come definita ed approvata dall'autorità preposta ed alle previsioni del piano di concordato in continuità depositato presso il Tribunale di Avezzano, che costituiscono il faro dell'attività della società per 5 esercizi, a cui si aggiunge una proroga determinata dalla legge per l'emergenza Covid 19 di ulteriori sei mesi.

Certo è che nel servizio idrico gli interventi ordinari e straordinari sulla rete idrica vengono effettuati nella quotidianità e sono funzionali al ripristino del deflusso dell'acqua, a limitare gli sprechi oltre che raggiungere gli utenti presso il proprio allaccio. La casistica è ampia, ma molto attiene alla vetustà delle reti ormai risalenti al secondo dopoguerra, se non più vecchie addirittura e, dunque, senza interventi radicali di rifacimento infrastrutturale urbano ed extraurbano, i costi sono rilevanti nella parte ordinaria e nella parte straordinaria. C'è la consapevolezza che tali lavori possono avere luogo se a livello nazionale ne viene determinata la priorità e la destinazione di adeguate, ingenti risorse, che ad oggi sembrano più prossime attraverso le note misure del Recovery Fund.

Come specificato nella nota integrativa al bilancio 2019 è stato cambiato il criterio di valutazione della voce incrementi di lavorazioni interne come segue.

Variazione criterio determinazione manutenzioni straordinarie

Come previsto dall'art. 2423 bis, co. 2 del Codice Civile, e sulla scorta di quanto previsto altresì dal principio contabile OIC 29, si segnala che, onde consentire una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della Società, si è ravvisata la necessità di cambiare criterio di valutazione della voce incrementi di lavorazioni interne, adottando un criterio più analitico e puntuale, rispetto al precedente che ignorava nell'analisi una parte di commesse gestite con il solo criterio del limite esiguo di costo. Al fine di rappresentare compiutamente gli effetti di tale variazione si riferisce che applicando lo stesso metodo di valutazione anche in occasione del bilancio 2018 l'ammontare delle manutenzioni straordinarie sarebbe stato pari a € 2.527.925.

Da quanto su esposto consegue la raccomandazione del consiglio di Sorveglianza all'utilizzo oculato delle risorse disponibili da parte del dirigente delegato anche attraverso procedure alternative che dimostrino la convenienza tra lavorazioni eseguite con personale interno e/o ricorso ad esternalizzazioni.

REVISORE del CONSIGLIO di SORVEGLIANZA
Felicia Mazzocchi
via Caruscino n. 1 – 67051 Avezzano (AQ)
codice fiscale n. 01270510660